

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 9 GIUGNO 1999

N. 60

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
**Modifiche allo STATUTO PROVINCIALE pubblicato
nel B.U. n. 101 del 15-9-1997.**

Pag. 3674

COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO (Lecce)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 122 del 24-6-1992.**

Pag. 3674

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Modifiche allo STATUTO PROVINCIALE pubblicato nel B.U. n. 101 del 15-9-1997.

Il testo dell'art. 9 comma 1 dello statuto della Provincia di Brindisi pubblicato nel B.U. n. 101 del 15 settembre 1997, è così modificato:

1. La Giunta provinciale, organo esecutivo con competenza generale residuale, è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a otto.

COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO (Lecce).

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 122 del 24-6-1992.

1. All'art. 10, dopo il comma 3) è inserito il seguente:

"4) Garantisce, comunque, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazione."

2. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2) dopo le parole "i regolamenti comunali" sono inserite le seguenti: "salvo quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

b) al punto 3) prima della parola "l'ordinamento" sono inserite le seguenti: "I criteri generali e gli indirizzi sull'";

c) il punto 4) è sostituito dal seguente: "4) Discutere ed approvare, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco nelle seduta successiva all'elezione."

d) il punto 6) è sostituito dal seguente: "approvare i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici";

e) al punto 18) dopo le parole "alla contrazione di mutui," sono inserite le seguenti: "non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale,";

f) al punto 19) dopo le parole "gli esercizi successivi" sono inserite le seguenti: "a quello pluriennale";

g) al punto 20) le parole "e di altri funzionari dirigenti" sono sostituite con le seguenti: "e dei responsabili dei servizi";

h) al punto 21, infine, sono aggiunte le parole seguenti:

"la cui nomina è al Consiglio stesso riservata per legge";

i) dopo il punto 24) è aggiunto il seguente:

"25) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere, contributi e sussidi a terzi."

3. Il comma 11) dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

"11) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la

qualifica di consigliere anziano chi abbia riportato la maggior cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza), con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri."

4. All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1) dopo le parole "per decadenza e dimissioni" sono aggiunte le seguenti: "e per rimozione";

b) il comma 4) è sostituito dal seguente:

"4) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b) numero 2 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni";

c) dopo il comma 4) è aggiunto il seguente:

"5) Il consigliere cessato dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continua ad esercitare, fino alla nomina del successore, gli incarichi esterni a lui eventualmente attribuiti."

5. All'art. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2), dopo le parole "presieduta dal Sindaco" sono aggiunte le parole "neo-eletto"

b) al comma 2, dopo l'inciso "subito dopo la convalida degli eletti" e prima dell'inciso "il Sindaco dà comunicazione al Consiglio", sono inserite le parole "ed il giuramento del Sindaco."

6. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche

a) al titolo, dopo la parola "CONVOCAZIONE" sono inserite le seguenti: "E PRESIDENZA"

b) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:

"1 bis) In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza del consiglio è assunta dal Vice Sindaco."

Iter) In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco la competenza a presiedere spetta nell'ordine all'altro assessore ed, in mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere anziano come individuato dall'art. 1 della legge n. 415/1993."

7. All'art. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo l'inciso "dei funzionari" e prima dell'inciso "collabora con il Sindaco, sono aggiunte le parole "o dei responsabili dei servizi"

b) È aggiunto il seguente comma 3: "Esercita, altresì funzioni di indirizzo politico amministrativo, di promozione, di iniziativa, di definizione degli obiettivi in ordine ai programmi da attuare."

c) È aggiunto il seguente comma 4: "verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti"

8. All'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) È aggiunto il seguente comma 1:

1. Spetta, in generale alla Giunta, compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nella competenza, previsti dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei responsabili dei servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

b) al comma 2:

b1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) definire gli obiettivi, priorità, piani e direttive generali per i programmi da attuare e adottare gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni»;

b2) alla lettera b) l'inciso "15 giorni" è sostituito dall'inciso "20 giorni"

b3) la lettera c) è soppressa;

b4) la lettera d) diventa lettera e) ed è sostituita dalla seguente:

«c) adottare i provvedimenti di programmazione delle assunzioni nel rispetto delle norme regolamentari»;

b5) la lettera e) diventa lett. d) ed è sostituita dalla seguente:

d) deliberare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino in atti di ordinaria gestione di competenza del segretario o dei responsabili dei servizi"

b6) la lettera f) diventa lett. e) ed è sostituita dalla seguente:

e) deliberare in via di urgenza le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

b7) la lett. g) diventa lett. f), invariato il testo;

b8) la lettera h) diventa lettera g) ed è sostituita dalla seguente:

«g) approvare i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche nel rispetto del programma di cui al precedente articolo 13, punto 6;»

b9) la lettera i) diventa h) ed è sostituita dalla seguente:

h) individuare le risorse umane, materiali, ed economico - finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture affidate ai responsabili dei servizi"

b10) la lettera l) diventa i), invariato il testo;

b11) la lettera m) è soppressa;

b12) la lettera n) diventa lettera l) invariato il testo;

b13) la lettera o) diventa m) e dopo le parole "degli esercizi successivi" sono inserite le seguenti: "a quello pluriennale";

b14) la lettera p) è soppressa

b15) è aggiunta la seguente lett. n): "deliberare in ordine a qualsiasi altra materia ad essa demandata dalla legge"

9. All'art. 24 al comma 1), infine, è aggiunto l'inciso:

"promuovendo la presenza di ambo i sessi, ove ed

in quanto sussistono i presupposti, attesa la natura fiduciaria della nomina"

10. All'art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l'entrata in vigore della l. 25-3-1993 n. 81, non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica".

b) Al comma 4 è aggiunto il seguente inciso: "La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare".

11. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2) è sostituito dal seguente:

"2) Ciascun assessore, nell'ambito delle materie delegategli dal Sindaco, esercita la responsabilità politico-amministrativa di indirizzo, controllo e sovrintendenza al funzionamento del servizio cui è, eventualmente, preposto, con facoltà di impartire direttive, nel rispetto delle competenze e prerogative gestionali della sfera burocratica.

b) il comma 3) è sostituito dal seguente:

"3) Gli Assessori esterni esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, diritti e responsabilità ad essa connesse.

c) dopo il comma 3) è inserito il seguente:

"3bis) In mancanza del Sindaco svolge le relative funzioni il Vice Sindaco, come nominato ai sensi del precedente art. 25, comma 2."

12. Dopo l'art. 26 è inserito il seguente:

"26bis (Divieto di incarichi e consulenze)

1) Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2) Per gli incarichi o consulenze di cui al precedente comma ricevuti prima dell'elezione e tuttora in corso, qualora non determinano l'ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o la rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla convalida degli eletti. La mancata presentazione delle dimissioni o della rinuncia nel termine suddetto comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale."

13. All'art. 28 sono soppresse le parole "in ogni caso";

14. All'art. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1) le parole "dello stesso" sono sostituite dalle parole "degli stessi"

15. All'art. 30 sono aggiunti i seguenti commi:

a) comma 5): "L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica";

b) comma 6): "La decadenza è promossa e pronunciata nei modi previsti dal regolamento".

16. All'art. 31, fermo restando il titolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1) è sostituito dal seguente:

"1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'ammini-

strazione del comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza, di amministrazione, di indirizzo, verifica e controllo degli obiettivi gestionali.

b) alla lettera l) sono soppresse le seguenti parole: "di disciplina";

c) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per quanto compatibili, gli accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 15-5-1997, n. 127"

d) dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

"p) provvedere alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta il provvedimento sostitutivo.

q) nominare i responsabili dei servizi e attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne e per i contratti individuali a tempo determinato, secondo modalità, procedure e criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legislazione vigente in materia."

17. L'art.33, fermo restando il titolo, è sostituito dal seguente:

"1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana."

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra."

18. L'art. 33bis, fermo restando il titolo, è sostituito dal seguente:

"1) Il vice sindaco è nominato dal sindaco insieme agli altri componenti dello stesso organo.

1) Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4bis, della legge 19-3-1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18-1-1992, n. 16.

2) Il vice sindaco svolge le funzioni di sindaco sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco nei casi di cui all'art. 30, comma 1).

3) In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'altro assessore.

19. All'art. 45, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"3. Il diritto di accesso è limitato, altresì, in ordine all'obbligo di riservatezza dei dati personali che possono formare oggetto di trattamento ai sensi della legge 31-12-1996, n. 675 e successive modificazioni."

20. All'art. 48, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e

può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione."

21. All'art. 51, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4bis). Esercitare, altresì, il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi e nei modi previsti dall'art. 17, comma 39, della legge n. 127/1997.

22. All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai responsabili dei servizi secondo le norme previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e salvo i limiti ivi previsti in relazione alla tipologia e dimensione dell'ente."

b) dopo il comma 1) sono aggiunti i seguenti:

"2) Gli organi elettivi, nell'ambito delle rispettive sfere di competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici dell'ente;

d) tutti gli altri atti individuati dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nel rispetto del principio di netta separazione di cui al precedente comma 1.

3) Ai responsabili dei servizi, salvo i limiti previsti dai regolamenti in relazione alla tipologia e dimensione dell'ente ed alle norme legislative vigenti, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati."

23. All'art. 57 sono apportate le seguenti modifiche:

a) è inserito il seguente titolo "Attività Normativa Regolamentare"

b) al comma 1 dopo le parole "ai sensi del precedente art. 13, punto 2, sono inserite le seguenti: "salvo quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "sono soggetti" sono inserite le seguenti: "ove necessario,";

d) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"La seconda dopo l'espletamento del controllo e le approvazioni ed omologazioni, ove i relativi regolamenti siano soggetti a tali procedure sulla base delle leggi vigenti";

24. L'art. 58, fermo restando il titolo, è sostituito dal seguente:

"1) Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con il presente statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi, nell'ambito degli atti organizzativi, da parte dei responsabili dei servizi e degli uffici in ordine all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 60, comma 2, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea;

f) flessibilità anche delle strutture di massimo livello, che devono pure provvedere all'analisi dei bisogni, all'elaborazione e proposte di programmi, all'attivazione degli interventi e dei programmi di competenza e che devono assumere il carattere di centri di responsabilità ai fini dell'assegnazione del budget e delle risorse e, quindi, adattarsi alle, esigenze funzionali dell'ente ed ai programmi e obiettivi da raggiungere;

g) coordinamento infrastrutturale mediante la previsione di idonei strumenti al fine di assicurare, fra l'altro, la razionalizzazione dei metodi e tecniche di lavoro, le modalità di esercizio delle funzioni e la verifica della corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi e di migliorare il rapporto funzionale tra organi eletti e sfera burocratica;

h) istituzionalizzazione di staff di lavoro e di strutture operative temporanee per l'attuazione di progetti e programmi che richiedano particolari professionalità;

i) superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro al fine di dare concreta attuazione ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, autonomia e professionalità, nonché funzionalità delle strutture;

j) adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione, di verifica e valutazione dei risultati e di quant'altro possa concorrere ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la rispondenza delle determinazioni organizzative ai

principi di cui al presente articolo, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

2) L'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre ai principi e criteri stabiliti nel presente articolo, si conforma ai criteri generali ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

3) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali, nonché limiti, criteri e modalità per la nomina dei responsabili dei servizi, per l'attribuzione degli incarichi e delle collaborazioni esterne sulla base dei principi stabiliti dagli artt. 51 e 51bis della legge n. 142/1990 e dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 29/1993, nonché per la costituzione di uffici di "staff" posti alle dirette dipendenze del Sindaco c/o della Giunta e/o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo, supporto e raccordo con l'amministrazione, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può eccedere quella del mandato di detti organi. In tale ultimo caso, al fine di un contenimento della spesa si potrà provvedere sia con una gestione coordinata del servizio con altri enti locali, sia utilizzando rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo modalità e criteri da predeterminare col regolamento.

4) Il regolamento può prevedere che la copertura dei posti dei responsabili delle strutture apicali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire (art. 51 comma 5 l. 142/1990).

25. L'art. 59, fermo restando il titolo, è sostituito dal seguente:

"1) Il Segretario comunale è nominato e revocato dal Sindaco con le modalità e criteri stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento.

2) Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed, in particolare, alle leggi, allo statuto ed al regolamenti ed, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.

3) Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai consigli dei comuni interessati, un Direttore generale.

4) Al Segretario comunale spetta, altresì, in particolare:

a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercitare ogni altra funzione attribuita, oltre che dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti comunali, o conferitagli dal Sindaco.

5) Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore generale, può conferire le relative funzioni al Segretario comunale stabilendo, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'indennità aggiuntiva da corrispondere.

26. L'art. 60, fermo restando il titolo, è sostituito dal seguente:

"1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è articolata in strutture operative (servizi e/o unità operative) che assolvono, per le modeste dimensioni dell'ente, sia funzioni finali che strumentali o di supporto e che comprendono, per quanto possibile, materie omogenee e profili professionali anche appartenenti ad aree di attività diverse. Tali strutture devono avere un proprio responsabile del procedimento ed essere collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati."

27. L'art. 61 è sostituito dal seguente:

Art. 61 (Responsabili dei servizi).

1) Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2) Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato ed al di fuori della dotazione organica, per far fronte ad esigenze di tipo dirigenziale, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico, deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

3) Ai responsabili dei servizi compete, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nei limiti delle specifiche attribuzioni:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa la assunzione degli impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f/bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4) Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili di servizio che prescindono dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorso debbono essere fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto sia delle attitudini che delle capacità professionali di ciascun dipendente prescelto, salvaguardando la competenza del Sindaco in tale materia, ai sensi dell'art. 36, comma 5/ter, della legge 8-6-1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 31, lettera q), del presente statuto."

28. All'art. 62 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1), lettera e), è sostituito dal seguente:

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati"

b) dopo il comma 2) è inserito il seguente:

"3) In materia di privatizzazione dei servizi pubblici si applicano, altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, quelle di cui alla legge 29-3-1995 n. 95 e del regolamento approvato con DPR 16-9-1996, n. 533, nonché quelle di cui ai commi da 51 a 58 e da 60 a 61 dell'art. 17 della legge 15-5-1997, n. 127."

29. L'art. 68 comma 8 è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

30. L'art. 71 è soppresso;

31. L'art. 72 prende il n. 71.

32. All'art. 71 il comma 4) è soppresso.

33. L'art. 73 prende il n. 72.

34. L'art. 74 prende il n. 73

